



Repubblica Italiana

Tribunale di Pistoia

In nome del Popolo Italiano

il giudice dott.ssa Lucia Leoncini

nella causa n° 1461/2023 tra le parti:

Attrice/ricorrente: _____, con l'avv. FRANCOIS VITTORIO AMEDEO
(FRNVTR72S11D612C)

Convenuti: _____, _____, con l'avv. _____

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

I.1. Ha proposto ricorso ex art. 281decies c.p.c. _____, assumendo di aver sin dall'anno 2002 concesso somme di denaro in prestito al figlio e alla di lui moglie, odierni convenuti, al fine di risanare sia debiti personali di costoro, sia debiti relativi all'azienda di famiglia _____ : c snc senza aver mai ricevuto nulla in restituzione degli importi mutuati essendo rimasti vani i solleciti di pagamento (cfr. doc. 6 fasc. attoreo); del complesso di somme elargite in vario modo, come specificate a pag. 2 del ricorso, l'attrice ha chiarito di agire solo per la restituzione di euro 23.550,00 nei confronti della nuora e di euro 53.150,00 nei confronti del figlio, "*riservandosi di agire per il recupero delle ulteriori somme dovute non appena la Bpm si sarà resa disponibile a consegnarle la documentazione inerente i giri di conto corrente effettuati a favore dei convenuti e della snc*" (cfr. ancora pagg. 2-3 ricorso).

Chiede quindi: "**In via principale:** accertato e dichiarato sussistere il credito vantato dalla ricorrente nei confronti del Sig. _____ e della Sig.ra _____ per tutte le ragioni indicate in parte narrativa ossia per i prestiti erogati così come sopra illustrati, conseguentemente condannarli rispettivamente il _____ al pagamento della somma di euro 53.150,00 e la _____ alla somma di euro 23.550,00 oltre interessi legali e moratori ex D.L.132/2014 conv. in legge 162/2014 che richiama per le obbligazioni pecuniarie il D.leg.vo 231/2002, a partire dalla data di richiesta di restituzione delle

somme mutate (del 13.02.2023) o a quella somma maggiore o minore determinata in via istruttoria o ritenuta di giustizia.

In via subordinata: accertato e dichiarato l'ingiustificato arricchimento del 7 e della Z a danno della sig.ra X nella misura correlata alla diminuzione patrimoniale subita da quest'ultima condannarlo il primo al pagamento di euro 53.150,00 o a quella diversa somma minore o maggiore di giustizia o ad esperita istruttoria e la seconda alla somma di euro 23.550,00 o a quella diversa somma minore o maggiore di giustizia o ad esperita istruttoria.

Con vittoria delle spese e competenze di causa oltre accessori di legge e rimborso marca e cu".

I.2. Si sono costituiti entrambi i convenuti a mezzo il medesimo difensore, eccependo preliminarmente il difetto di procura alle liti di controparte e, nel merito, riconoscendo espressamente i versamenti effettuati in loro favore dalla ricorrente e richiesti nel presente giudizio, ma precisando che essi erano avvenuti senza aggravio di interessi con l'accordo che il denaro sarebbe stato restituito non appena i convenuti ne avessero avuto la disponibilità: non ricorrendo ad oggi tale circostanza, stanti le precarie condizioni economiche di costoro, la pretesa *ex adverso* azionata sarebbe a loro dire inesigibile con conseguente richiesta conclusiva di rigetto della stessa.

I.3. La causa è stata istruita tramite prova per interpello dell'attrice chiesta dai convenuti e, alla medesima udienza, esperimento di tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo: è seguita quindi, all'udienza cd. figurata 21.12.2023, la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. tramite scambio di note scritte ex art. 281sexies c.p.c..

II. Reputa questo Tribunale che l'esito dell'istruttoria svolta su istanza dei convenuti conduca al rigetto della prospettazione difensiva assunta da costoro e, per converso, all'integrale accoglimento delle domande attoree (da disattendere l'eccezione preliminare di difetto di procura alle liti, se non altro perché sanata in corso di causa, cfr. doc. 9 attoreo). Pacifico perché *expressis verbis* confermato dai convenuti il fatto posto a fondamento della domanda, ossia l'avvenuta dazione ad opera dell'attrice in favore dei convenuti delle somme di denaro delle quali in questa sede viene chiesta la restituzione, sono rimasti invece indimostrati sia il patto di non maturazione di interessi, sia l'accordo per cui le somme mutate sarebbero state restituite all'attrice non appena i convenuti fossero stati nelle condizioni economiche di farlo.

In sede di interpello, unica prova chiesta dai convenuti, l'attrice ha infatti affermato che "Non avevamo fissato termini per la restituzione" aggiungendo "perché per me era ovvio che me li avrebbe restituiti quando poteva, era lasciato al suo buon cuore di restituirmeli" e

chiarendo di essersi determinata a chiederli indietro per averne adesso bisogno (come emerso in sede di udienza, avendo necessità di una badante fissa).

Tale asserzione, lungi dal provare la sussistenza di un patto non scritto di restituzione delle somme appena i mutuatari avessero potuto (termine "implicito"), dà conto invece delle motivazioni della mancata pattuizione di un termine e quindi, piuttosto, prova questa, ossia appunto la mancata fissazione di termine per la restituzione del denaro.

Purtuttavia, non può dirsi applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 1817 c.c., come pure tardivamente eccepito da parte convenuta nella propria nota scritta 127ter c.p.c. per la discussione finale della causa, dovendosi in proposito dar seguito a condivisibile indirizzo giurisprudenziale per cui *"In tema di mutuo senza indicazione del termine, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per l'adempimento"* (così in massima Cass. ord. n. 11437/2022) prevista, quest'ultima, proprio dall'art. 1817 c.c. cit.: precisandosi come per "insolvenza" debba intendersi l'incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni quale quella che legittima la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., trovandosi altrimenti a collidere quest'ultima norma con quella che fissa invece al debitore un termine per adempiere ex art. 1817 c.c. e ciò è ben spiegato nella parte motiva della pronuncia citata, ove l'insolvenza è stata ritenuta integrata dal rifiuto di adempiere opposto dal debitore, mentre nella specie è indubbiamente da ravvisarsi nell'assunto dei convenuti di non essere in grado di adempiere all'obbligo restitutorio per proprie difficoltà economiche.

Alla luce di quanto esposto, non v'è ragione giuridica valida per non accogliere la domanda attorea, essendo provati in causa (i) il contratto di mutuo, nell'*an* e nel *quantum*, (ii) l'inadempimento dei mutuatari, *id est* mancata restituzione delle somme mutate e (iii) la loro incapacità di adempiere, che preclude il ricorso al giudice ai sensi dell'art. 1817 c.c..

Assorbita ogni altra domanda svolta in via subordinata e relative argomentazioni.

III. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, con parziale riduzione dei compensi per la fase istruttoria - siccome limitata all'assunzione della sola prova per interpello su un solo capitolo in sede di prima udienza di trattazione - e per la fase decisionale svolta in forma semplificata; la condanna è estesa alle spese per la fase di mediazione *ante causam* avviata da parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1) in accoglimento della domanda attorea, accertata la sussistenza fra le parti di un contratto di mutuo per le somme di cui parte attrice ha chiesto la restituzione, condanna

_____ al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 53.150,00 oltre interessi di legge dalla messa in mora (16.2.2023) al saldo e condanna

_____ al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 23.550,00 oltre interessi di legge dalla messa in mora (16.2.2023) al saldo;

2) condanna i convenuti in solido alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 9.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge oltre esborsi (marca, c.u. e spese di notifica) nonché delle spese della fase di mediazione, che liquida nell'importo di euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge; con ordine di distrazione ex art. 93 c.p.c. delle somme liquidate in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

Pistoia, 08/01/2024

Il giudice
dr. Lucia Leoncini